

Zurich Permare


Contratto di Assicurazione dei danni
alle unità da diporto e Assistenza.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Indice

Nota Informativa	pag. 2
A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione	pag. 2
B. Informazioni sul contratto	pag. 3
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 6
.....	
Glossario	pag. 10
Glossario (Garanzia assistenza)	pag. 12
.....	
Condizioni generali di Assicurazione	pag. 14
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	pag. 14
Norme che regolano l'Assicurazione dei danni alle Unità da diporto	pag. 15
Garanzie aggiuntive	pag. 22
Garanzia assistenza	pag. 25
.....	
Allegato 1: Cosa fare subito dopo un Sinistro	pag. 35

Nota informativa

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: Zurich. Insurance.Plc@pec.zurich.it Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).

Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.563 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.555 milioni di euro. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 300%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.zurich.it. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: informazioni@zurich.it.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto ha la durata indicata in Polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Non sono previste ipotesi di disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Danni all'Unità da diporto (Corpi Veicoli Marittimi);
- Garanzia Assistenza.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'art. 10 – Rischi Assicurati delle Condizioni di Assicurazione ed alla sezione Garanzia Assistenza.

AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni come disciplinato all'art. 10 – Rischi Assicurati: “A” (garanzia massima) – “B” (garanzia ridotta) – “C” (garanzia minima), art. 11 – Rischi esclusi, art. 17 – Danni parziali, art. 18 – Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del relitto, art. 19 – Franchigie e scoperti, art. 21 – Pagamento dell'Indennizzo, art. 23 – Embargo / Sanzioni economiche e commerciali delle Condizioni di Assicurazione, art. 24 – Esclusione di Malattie Trasmissibili, art. 25 – Foro Competente.

Garanzie Aggiuntive: Art. D – Regate Veliche;

Garanzia Assistenza: Art. 1 - Invio di personale tecnico – Art. 2 Invio pezzi di ricambio – Art. 3 - Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio, Art. 4 Sorveglianza dell'Imbarcazione, Art. 5 – Recupero/traino Imbarcazione, Art. 6 – Ricerca e prenotazione posti di ormeggio, Art. 7 – Informazioni telefoniche pronte, Art. 8 – Rientro degli assicurati, Art. 9 – Rientro anticipato, Art. 10 – Anticipi di denaro, Art. 11 – Anticipo spese legali all'estero, Art. 12 – Interprete a disposizione all'estero, Art. 13 – Consulenze mediche, Art. 14 – Invio di un medico in Italia, Art. 15 – Spese d'albergo, Art. 16 – Viaggio di un familiare, Art. 17 – Trasferimento sanitario / trasferimento salma, Art. 18 – Rientro con un accompagnatore assicurato, Art. 19 – Informazioni sulla degenza, Art. 20 – Trasmissione messaggi urgenti, Art. 21 – Auto in sostituzione. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni.

AVVERTENZA:

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata prescelta dal Contraente ed indicata in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione e in particolare all'art. 19 – Franchigie e scoperti.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di franchigie, si riportano di seguito dei casi numerici a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo.

Esempio 1: Perdita Totale o abbandono

Somma assicurata:	500.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	450.000 euro
Valore del relitto	20.000 euro
Indennizzo:	430.000 euro

Esempio 2: Danno parziale per urto scogli

Somma assicurata:	500.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	500.000 euro
Valore del danno	15.000 euro
Franchigia	2.000 euro
Indennizzo:	13.000 euro

Esempio 3: Furto di Unità da diporto non iscritta nei registri di legge

Somma assicurata:	80.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	80.000 euro
Scoperto 20%:	16.000 euro
Indennizzo:	64.000 euro

Esempio 4: Danno parziale – rottura dell'albero in carbonio durante regata velica (Garanzia aggiuntiva D – Regate veliche)

Somma assicurata:	500.000 euro
Rottura albero carbonio:	100.000 euro
Scoperto 30%:	30.000 euro
Indennizzo:	70.000 euro

Esempio 5: Danni parziali per urto banchina (Garanzia aggiuntiva M – Deroga alla regola proporzionale)

Somma assicurata:	80.000 euro
Valore commerciale dell'unità:	100.000 euro
Danno parziale:	5.000 euro
Franchigia	500 euro
Indennizzo:	4.500 euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento del Rischio e variazioni nella professione

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

Rappresentano, a titolo esemplificativo, casi di aggravamento o diminuzione del Rischio:

1. lavori di ristrutturazione della barca;
2. acquisto di dotazioni extra (vele in carbonio, strumentazione aggiuntiva, tender).

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 1896 e 1897 e 1898 del Codice Civile.

6. Premi

Il Premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un'unica soluzione;

Modalità di pagamento del premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate);
- carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui. I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.

AVVERTENZA:

Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.

7. Rivalse

La Compagnia rinuncia alla rivalsa solo nei confronti del comandante o del conducente l'Unità da diporto.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA:

Recesso in caso di Sinistro: Il contratto si intende automaticamente cessato in caso di Sinistro dovuto a perdita totale, abbandono o furto totale che abbia dato luogo a Indennizzo da parte della Compagnia

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 2 "Durata ed efficacia dell'Assicurazione – Pagamento del Premio" delle Condizioni di Assicurazione.

Recesso in caso di alienazione dell'Unità da diporto: Il contratto cessa dalla data di trasferimento dell'Unità da diporto salvo consenso scritto della Compagnia.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 3 "Alienazione dell'Unità da diporto" delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Le aliquote di imposta applicate alle garanzie Corpi di veicoli marittimi sono pari a:

- 12,5% per le Unità da diporto a motore e a vela con il motore;
- 7,5% per gli yacht a vela;
- 10% per la garanzia assistenza.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile "Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro" si precisa che il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o comunque non oltre un anno dalla data di cessazione della Polizza.

La Denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto, preceduto da telegramma o fax alla sede della Compagnia o all'Intermediario assicurativo secondo le modalità descritte all'articolo 12 "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

La Compagnia ha diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda all'art. 14 "Liquidazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riportano, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia subire delle modifiche a seconda dei diversi casi.

Processo liquidativo:

1. Denuncia dettagliata del Sinistro alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento (includere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del Sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'Unità da diporto per gli accertamenti peritali);
2. Procedere al salvataggio dell'Unità da diporto o comunque prendere tutte le misure necessarie per evitare o diminuire il danno e salvaguardare l'azione di rivalsa della Compagnia contro ogni eventuale terzo responsabile;
3. Far pervenire alla Compagnia, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta all'Autorità Marittima. Nei casi di furto, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria;
4. Stima dei danni anche mediante periti della Compagnia.

In qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione.

AVVERTENZA:

La garanzia "Assistenza" è affidata ad una impresa terza. Fare riferimento alla specifica sezione per richiedere le prestazioni relative alla presente garanzia.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la Garanzia assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

13. Reclami

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal Reclamante.

Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sezione A e nella sezione F del registro degli intermediari assicurativi (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

- ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Reclami
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it
tramite PEC all'indirizzo reclami@pec.zurich.it

- **o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it**

dove, nell'apposita sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i Reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine vigente.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine vigente e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.

La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Servizio Tutela degli Utenti,**

Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06 42133206

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Accesso all'Area Clienti Riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assicurative in essere.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Data ultimo aggiornamento: 1 Aprile 2021

Glossario

Ai termini sotto indicati le parti attribuiscono il seguente significato:

Apparato motore:

il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di Assicurazione.

Avaria:

si intende il Sinistro subito dall'Imbarcazione per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale Sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo della stessa in condizioni normali.

Età dell'Unità:

L'età dell'Unità si calcola, per differenza, tra l'anno solare di decorrenza dell'assicurazione e quello di costruzione (non immatricolazione) dell'imbarcazione.

Esempio: anno di decorrenza dell'assicurazione: 2015 – anno di costruzione dell'imbarcazione: 2011 = 4 anni di età

Compagnia:

è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente:

il soggetto che stipula l'Assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

Decorrenza e durata:

dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.

Esplosione:

lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Imbarcazione:

natante, Imbarcazione o nave da diporto indicata in Polizza.

Impianto elettrico:

le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio:

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio:

danno alla persona dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Nodo:

l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Malattia:	alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	la somma comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.
Quadrante:	la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
Reclamante:	Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo:	Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Simplo di Polizza:	la scheda sulla quale sono riepilogati i dati amministrativi e tecnici della copertura assicurativa.
Struttura Organizzativa:	la Struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, in tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Unità da diporto:	la costruzione destinata alla navigazione da diporto per scopi ricreativi o sportivi non agonistici, sia essa "nave da diporto", "Imbarcazione da diporto" o "natante da diporto", come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

Glossario (Garanzia assistenza)

Assicurato:	le persone che si trovano a bordo dell'Imbarcazione a titolo di equipaggio o di passeggeri, fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.
Abitazione:	fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, ubicato in Italia, in cui vi è la Residenza dell'Assicurato.
Avaria:	si intende il Sinistro subito dall'Imbarcazione per difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale Sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'Imbarcazione in condizioni normali. Ai fini della presente Polizza s'intende ricompreso anche l'esaurimento carburante e/o della batteria di bordo.
Contraente:	persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza per sé o a favore di altri, assumendone i relativi oneri.
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Imbarcazione:	natante, imbarcazione o nave da diporto, indicata in Polizza.
Infortunio:	sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Istituto di Cura:	l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
Malattia:	alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale:	somma fino alla cui concorrenza la Società presta le coperture previste in Polizza.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le parti.
Prestazione:	l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Residenza:	il luogo in Italia in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Società:

Zurich Insurance Plc

Sinistro:

l'evento futuro, dannoso e incerto che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa:

è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato, ed organizza e eroga, con costi a carico della Società stessa, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Condizioni generali di Assicurazione

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2 Durata ed efficacia dell'Assicurazione - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha la durata indicata nel Simplo di Polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in Polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del Premio dovuto.

Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Compagnia o dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.

Il contratto si intende automaticamente cessato in caso Sinistro dovuto a perdita totale, abbandono o furto totale che abbia dato luogo a pagamento di Indennizzo da parte della Compagnia; in tali ipotesi il Premio annuo si intende comunque integralmente acquisito dalla Compagnia.

Articolo 3 Alienazione dell'Unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'Unità da diporto a qualsiasi titolo, l'Assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Compagnia abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra Unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del Premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente.

In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto si procederà, in assenza di sinistri, alla restituzione del Premio al netto delle imposte relativo al periodo di Assicurazione non goduto.

Articolo 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 6 Legge regolatrice del contratto, giurisdizione

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Norme che regolano l'Assicurazione dei danni all'Unità da diporto

Articolo 7 Oggetto assicurato

L'Unità da diporto è costituita da scafo, Apparato motore, Impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), accessori già presenti al momento dell'acquisto, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo" del Simplo di Polizza).

L'Unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate nel Simplo di Polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del Rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti, apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'Unità da diporto (partita "b dotazioni" del Simplo di Polizza);
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a) (partita "c - vele extra" del Simplo di Polizza);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio" del Simplo di Polizza).

L'Unità da diporto non comprende:

- **Indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;**
- **Attrezzature da pesca e da immersione subacquea;**
- **Documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;**
- **Oggetti d'arte e di antiquariato.**

Articolo 8 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nel Simplo di Polizza.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a - corpo", salvo che sia provata, alla data del Sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d).

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in Polizza dal Contraente, purché accertabili tramite listino del cantiere costruttore o pubblicazioni specializzate, equivalgono a stima per le Unità da diporto nuove o di età non superiore a 3 (tre) anni dalla data di costruzione, ad esclusione delle Unità da diporto non di serie e/o i prototipi, salvo diversi accordi con la Compagnia.

Articolo 9 Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'Unità da diporto sia impiegata esclusivamente per la navigazione da diporto effettuata senza fini di lucro:

a) entro i seguenti limiti geografici:

- 1. in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra,**

lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;

2. a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;

b) durante:

1. la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;

2. le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;

3. la giacenza senza persone a bordo:

- in porto o altro approdo autorizzato dalle Autorità competenti;*

- in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne;*

- a terra;*

4. l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;

5. l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Compagnia assicurati con il presente contratto;

c) purché l'Unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti, le disposizioni in vigore e l'Unità da diporto navighi entro il limite stabilito dalla licenza di navigazione.

d) purché le Unità aventi età di costruzione superiore ad anni 15 (quindici) siano sottoposte a perizia preventiva "per età", effettuata da un perito indicato dalla Società e a spese dell'assicurando, e la conclusione finale sul loro stato sia "ottimo" o "buono". La validità della perizia è fissata in 3 (tre) anni.

Qualora l'Assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'Unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel Simplo di Polizza, l'Assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti subiti dall'Unità da diporto descritta nel Simplo di Polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello.

Articolo 10 Rischi assicurati

"A" (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'Assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'Unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;

b) i danni all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;

c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'Unità da diporto;

d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“B” (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“C” (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono **esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.**

Sono comprese inoltre nell'Assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Articolo 11 Rischi esclusi

Per le garanzie “A”, “B” e “C”, previste all'art. 10 (Rischi assicurati) **sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti da:**

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;**
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'Unità da diporto, la Compagnia risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);**
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;**
- d) innavigabilità dell'Unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;**
- e) alluvione, inondazione, esondazione quando l'abituale porto di ricovero dell'unità sia in prossimità di fiumi, foci di fiumi o lungo il corso degli stessi;**
- f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;**
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;**
- h) sostanze chimiche, biologiche e/o biochimiche usate a fini bellici, terroristici, politici e/o sociopolitici in generale; radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.**

La garanzia non opera:

- i) quando l'Unità da diporto venga utilizzata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove; ed inoltre, per le garanzie “A” e “B”, previste all'art. 10 (Rischi assicurati);**

- j) in caso di furto dell'Unità da diporto, durante la giacenza a terra in aree recintate e munite di idonei sistemi antifurto e/o sistemi di chiusura o di sorveglianza, commesso senza effrazione e/o manomissione dei congegni antifurto e/o scasso dei mezzi di chiusura delle stesse;*
 - k) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'Unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'Unità da diporto si trova con persone a bordo;*
 - l) per i danni all'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.*
- Infine per la garanzia "A", prevista all'art. 10 (Rischi assicurati), sono esclusi dall'Assicurazione:*
- m) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;*
 - n) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;*
 - o) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;*
 - p) le parti affette da vizi occulti.*

Articolo 12 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire alla Compagnia avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.
Il predetto avviso alla Compagnia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del Sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'Unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;*
- b) procedere al salvataggio dell'Unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Compagnia per il salvataggio e/o la conservazione dell'Unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;*
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Compagnia contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta ed a Rischio e spese della Compagnia devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;*
- d) far pervenire alla Compagnia, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 del Codice della Navigazione. Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Compagnia copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Compagnia.*

Articolo 13 Accertamento del danno

La Compagnia ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Articolo 14 Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Compagnia è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 19. Il valore indicato nel Simplo di Polizza per ogni partita costituisce il limite di Indennizzo per tali beni.

Articolo 15 Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'Indennizzo per perdita totale dell'Unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del Sinistro, fatto salvo quanto previsto all'Art. 8 - Somma Assicurata.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'Unità da diporto (partita "a - corpo" del Simplo di Polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo Sinistro.

Articolo 16 Abbandono

L'Assicurato può abbandonare l'Unità da diporto alla Compagnia ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico Sinistro:

- l'Unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'Unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'Unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità da diporto raggiunge il valore commerciale o il valore stimato secondo quanto stabilito all'art. 8 Somma Assicurata, dell'unità stessa al momento del Sinistro.

Dall'Indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Articolo 17 Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

Qualora l'Assicurato decida di non far riparare i danni materiali subiti dall'imbarcazione, gli assicuratori liquideranno i costi ragionevoli che si sarebbero sostenuti ai fini della riparazione.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, all'Indennizzo dovuto non sarà applicata alcuna riduzione dovuto a degrado relativo alle parti sinistrate per le Unità da diporto aventi età inferiore a 3 (tre) anni dalla data di costruzione, ad eccezione di batterie, sartame in genere, moquette, tendaggi e cuscini, cappe protettive, vele, pitturazione antivegetativa, eliche e linee d'assi per i quali l'Indennizzo sarà pagato nei limiti e in proporzione del valore commerciale che gli stessi avevano al momento del Sinistro.

Per le unità aventi età superiore a 3 (tre) anni, rimarrà invece a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'Unità da diporto al momento del Sinistro, salvo quanto stabilito all'art. 8 Somma Assicurata.

Convenzionalmente per costo di rimpiazzo delle cose assicurate si intenderà quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.

In caso di Sinistro l'ammontare del danno e l'Indennizzo dovuto saranno determinati singolarmente per ognuna delle parti danneggiate entro il valore assicurato, senza possibilità di imputare l'eventuale disponibilità di Indennizzo non utilizzata per una parte a favore di un'altra, il cui danno superi il massimale.

Qualora le parti sostituite comportassero una miglioria nel tipo o qualità od una maggior capacità o rendimento rispetto all'interesse rimasto danneggiato, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento o capacità.

La Compagnia in nessun caso risponderà:

- *Dei costi supplementari per la riparazione o la sostituzione di parti non più in produzione, rispetto ai costi di riparazione o sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità o uso ancora in produzione;*
- *Per eventuali aumenti nei costi di riparazione o sostituzione conseguenti ad ordinanze amministrative o leggi vigenti che possano prevedere restrizioni per riparazioni, sostituzioni o modifiche delle parti rimaste danneggiate o da sostituire.*

A nessun titolo la Compagnia sarà comunque tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate riportate in Polizza.

Articolo 18 Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio, le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti e le spese per il rimorchio/trasporto dell'imbarcazione assicurata al cantiere navale più vicino, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di Indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

La Compagnia non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

Articolo 19 Franchigie e scoperti

Le indennità dovute dalla Compagnia saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono:

Somma Assicurata	Franchigia
<i>fino a € 50.000</i>	€ 500
<i>oltre € 50.000 e fino a € 200.000</i>	€ 1.000
<i>oltre € 200.000 e fino a € 500.000</i>	€ 2.000
<i>oltre € 500.000 e fino a € 1.000.000</i>	€ 2.500
<i>oltre € 1.000.000 e fino a € 1.500.000</i>	€ 3.500
<i>oltre € 1.500.000</i>	da stabilire con patto speciale

Nei seguenti casi, in sostituzione delle predette franchigie, verrà applicato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile con un minimo pari alla franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato:

- a) sottrazione totale di Unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;**
- b) perdite o danni riconducibili ad alluvione, inondazione e esondazione;**
- c) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad Incendio di Unità da diporto munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo a benzina o diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua, qualora sprovvista di impianto di estinzione antincendio, regolarmente funzionante e adeguato alle caratteristiche dell'Imbarcazione, realizzato nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni in vigore;**
- d) danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui alle Garanzie Aggiuntive D) "Regate Veliche";**

Nei casi di perdita totale o danno parziale, riconducibili ad avvenimento che colpisca unicamente:

- i. Battelli di servizio**

ii. Mezzi collettivi di salvataggio

iii. Motori fuoribordo

In sostituzione delle predette franchigie, verrà applicato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile con un massimo pari alla franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Articolo 20 Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

La Compagnia rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'Unità da diporto.

Articolo 21 Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Compagnia e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Unità da diporto, se soggetta ad iscrizione. In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Compagnia o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso. In caso di Sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Compagnia di sospendere la liquidazione delle indennità eventualmente dovute all'Assicurato, fino a chiusura delle indagini ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Articolo 22 Anticipo indennizzi

L'Assicurata ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo determinabile in base alle risultanze peritali acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del reclamo o che non siano in corso indagini giudiziarie da parte dell'Autorità competente. Tale facoltà si intende valida per sinistri superiori a € 50.000.

L'obbligazione nei confronti della Società non potrà essere fatta valere prima di 90 giorni dalla denuncia del sinistro e purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'assicurata comunque provvederà alla restituzione di tale anticipo, oltre agli interessi legali maturati, qualora in un momento successivo dovesse risultare che a termini di polizza l'indennizzo non era dovuto.

Articolo 23 Embargo/Sanzioni economiche e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di Terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 24 Esclusione di Malattie Trasmissibili

1. In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente polizza e/o nelle relative condizioni generali di contratto e/o dalle clausole addizionali, la presente copertura assicurativa non risarcisce alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causata, derivata da, derivante da o in relazione a una malattia trasmissibile o dal timore o dalla minaccia (effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento.

2. Per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia, disturbo, patologia o condizione che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro dove:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, vivente o meno, e
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include - ma non è limitato a - trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni corporali, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o a beni materiali.

Articolo 25 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 26 Cambio del fornitore dei servizi nell'ambito della "Garanzia assistenza"

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la Garanzia assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

Garanzie aggiuntive

(sono operanti, solo se espressamente richiamate in Polizza e se sia stato pagato il relativo Premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel Simplo di Polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione)

D) Regate veliche

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione durante la partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le Unità da diporto a vela:

- **Unità da diporto ad esclusivo uso competizione;**
- **prototipi.**

L'Assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C").

Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, tangone, bompresso, pennoni, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'Unità da diporto;
oppure:

D-2) esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa.

I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, tangone,

bompreso, pennoni, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento.

Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Le suddette Garanzie Aggiuntive (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione.

Le indennità che risultassero dovute dalla Compagnia saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Si precisa inoltre che lo scoperto applicabile ad eventuali danni indennizzabili ad alberi, boma, tangone, bompreso, pennoni, manovre fisse e correnti se costruiti in fibra di carbonio o in altro materiale composito, si intende elevato al 30%.

E) Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'Unità da diporto

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio.

E.1) Locazione

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione.

Per locazione si intende il contratto con il quale l'Assicurato si obbliga, dietro il pagamento di una somma di denaro, a cedere il godimento dell'Unità da diporto assicurata ad un terzo per un periodo di tempo determinato.

La Società non risponde di perdite, danni o spese in tutto o in parte direttamente od indirettamente causati o attribuibili a:

- a) mancato rispetto di norme e regolamenti vigenti;
- b) furto od appropriazione indebita commessi dal locatario e più in generale dalle persone che partecipano alla conduzione dell'unità;
- c) inadempienza da parte del locatario o del locatore, ai patti ed alle condizioni del contratto di locazione;
- d) perdita presunta secondo quanto previsto dall'art. 540 lett.b) del Codice della Navigazione.

E.2) Noleggio

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di noleggio.

Per Noleggio si intende il contratto con cui l'Assicurato si obbliga, dietro il pagamento di una somma di denaro, a mettere a disposizione di un noleggiante terzo l'Unità da diporto assicurata per un periodo di tempo determinato. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità di tale terzo, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio ingaggiato a cura dell'Assicurato.

La Società non risponde di perdite, danni o spese in tutto o in parte direttamente od indirettamente causati o attribuibili a:

- a) mancato rispetto di norme e regolamenti vigenti;
- b) furto od appropriazione indebita commessi dal noleggiatore e più in generale dai componenti l'equipaggio;
- c) inadempienza da parte del noleggiante o noleggiatore ai patti ed alle condizioni del contratto di noleggio;
- d) perdita presunta secondo quanto previsto dall'art. 540 lett.b) del Codice della Navigazione.

F) Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di **vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.**

G) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da Incendio

La Compagnia rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'Unità da diporto per danni allo stesso imputabili - **salvo il caso di dolo** - dovuti ad Incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H) Trasferimenti terrestri

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'Unità da diporto effettuati per ferrovia od **a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.**

I) Eventi socio-politici

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia e Albania. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

L) Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico

Premesso che il Contraente dichiara che l'Apparato motore dell'Unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o protezione in caso di surriscaldamento,

l'Assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Le indennità che risultassero dovute dalla Compagnia, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.

M) Deroga alla regola proporzionale per danni parziali

In deroga all'art. 17) - terzo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'Unità da diporto al momento del Sinistro **fino al limite del 20%.**

N) Acque non protette

In parziale deroga all'art. 9 punto b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche quando l'Unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un Quadrante, **limitatamente alla giacenza temporanea stabilita dalle ore 07.00 alle ore 21.00. Restano ferme le esclusioni di cui all'art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

O) Stima accertata

In deroga all'ultimo capoverso dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione i valori dichiarati in Polizza si intendono stimati fra le Parti in base alla valutazione effettuata da perito designato dalla Compagnia su apposito formulario che costituisce parte integrante del contratto. Detto valore si intende accettato per la durata massima di anni 2 (due) a decorrere dall'anno dell'accertamento, salvo presentazione di nuova perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con la Società. In deroga all'ultimo capoverso dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione i valori dichiarati in Polizza si intendono stimati fra le Parti in base alla valutazione effettuata da perito designato dalla Compagnia su apposito formulario che costituisce parte integrante del contratto.

Garanzia assistenza

Prestazioni

Assistenza all'Imbarcazione

Articolo 1

Invio di personale tecnico

Qualora l'Imbarcazione resti immobilizzata in seguito ad Avaria e venga rilevata, tramite consulto tecnico tra la Struttura Organizzativa e l'Assicurato, la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i dati dell'Imbarcazione.

L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.

La Società terrà a proprio carico le spese di viaggio (andata e ritorno), vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico. Restano a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente a saldare il tecnico:

- la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'Imbarcazione sul posto;
- il costo dei pezzi di ricambio.

Articolo 2

Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio, ritenuti dalla Struttura Organizzativa indispensabili alla navigazione ed occorrenti per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'Imbarcazione, non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà al loro reperimento e al loro invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- per l'Imbarcazione: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;

- per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP;
- ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti, come ad esempio il numero di riferimento della casa costruttrice.

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

La Società terrà a proprio carico le spese di spedizione fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per Sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio.

Restano a carico dell'Assicurato le spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

La Prestazione non è operante per pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Articolo 3 Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio

Qualora l'Imbarcazione,

- a) a seguito di Avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e gli Assicurati non possano attendere sul posto che la riparazione venga ultimata

oppure

- b) in caso di Furto, venga ritrovata dopo il rientro degli Assicurati
- oppure

- c) a seguito a Malattia o Infortunio dello skipper, non possa essere condotta da nessuno degli Assicurati

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per uno skipper ed eventuale equipaggio per raggiungere l'Imbarcazione e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stata condotta l'Imbarcazione stessa.

In alternativa, a scelta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di una persona di fiducia dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per permettergli di recuperare l'Imbarcazione.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:

- il nome ed il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
- il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a condurre l'Imbarcazione;
- copia della denuncia di Furto rilasciata dalle Autorità di Polizia locali.

In ogni caso, l'Assicurato dovrà lasciare sull'Imbarcazione le istruzioni per l'uso degli accessori e dei documenti dell'Imbarcazione stessa e i documenti di bordo.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, la retribuzione e mantenimento dello skipper e dell'eventuale equipaggio.

Articolo 4 Sorveglianza dell'Imbarcazione

Qualora si verifichi un'Avaria che impedisca il trasferimento dell'Imbarcazione al porto di stazionamento, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che individuerà, nella zona in

cui si trova l'Imbarcazione danneggiata, una ditta specializzata ed organizzerà la sorveglianza e/o il ricovero.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla sorveglianza e/o ricovero.

Articolo 5 Recupero/Traino Imbarcazione

Qualora l'Imbarcazione, in caso di Avaria come definita nel glossario, non sia nelle condizioni di continuare la navigazione autonomamente, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente e, se necessario, per trasportare l'Imbarcazione in difficoltà fino all'ormeggio nel porto più vicino. L'Assicurato dovrà comunicare la sua posizione e la causa che determina la richiesta della Prestazione. Gli interventi di assistenza e supporto all'Imbarcazione in difficoltà sono rivolti unicamente alle Imbarcazioni e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera.

La Prestazione è erogabile:

- a condizione che lo scafo risulti galleggiante;
- previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità della Comando locale della Guardia Costiera competente, la quale deciderà le modalità di intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, le priorità da seguire.

La Società terrà a proprio carico le spese per il recupero/traino entro le 20 miglia dal porto più vicino al punto in cui si trova l'Imbarcazione e comunque fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le eventuali eccedenze rispetto al massimale, le quali verranno calcolate secondo tariffe convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- i costi relativi agli interventi oltre le 20 miglia;
- le spese per il carburante in caso di immobilizzo per mancanza dello stesso;
- i costi di ripristino o sostituzione della batteria di bordo in caso di immobilizzo per tale problematica.

Articolo 6 Ricerca e prenotazione posti di ormeggio

Qualora l'Assicurato abbia necessità di conoscere la disponibilità di posti di ormeggio in un determinato approdo o ricercare, in una determinata area, un posto di ormeggio rispondente a specifici requisiti in funzione di particolari esigenze, potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni e, ove possibile, effettuare la prenotazione.

Si precisa che la prenotazione, se richiesta, verrà eseguita solo se prevista e accettata dalla direzione del porto individuato e, comunque, senza alcuna responsabilità da parte della Struttura Organizzativa né sulla disponibilità del posto all'arrivo dell'Imbarcazione né sull'idoneità dell'ormeggio.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al posto di ormeggio.

Assistenza alla persona

Articolo 7 Informazioni telefoniche pronte

La Prestazione è operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di un consiglio per risolvere problemi o quesiti relativi a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;

- informazioni sulla rete di assistenza delle maggiori case costruttrici di natanti e/o di motori fuoribordo;
 - informazioni turistiche;
- potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà le informazioni richieste.

Articolo 8 Rientro degli assicurati

Qualora,

- a) l'Imbarcazione, a seguito di Avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa;

oppure

- b) in caso di perdita totale o Furto dell'Imbarcazione;

la Struttura Organizzativa provvederà a fornire agli Assicurati un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, per permettere loro di raggiungere la propria Residenza.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa:

- il nome ed il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
- copia della denuncia di furto rilasciata dalle Autorità di Polizia locali.

La Prestazione non opera per gli Assicurati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione dell'Imbarcazione.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 9 Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato debba rientrare immediatamente alla sua Residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto:

- a) in caso di avvenuto decesso, in Italia, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora;
- b) in caso di danni gravi alla sua Abitazione in seguito a Furto, incendio, allagamento, crollo;

la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe economica, fino al luogo dove si trova il familiare deceduto o fino alla Residenza.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa.

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione, secondo le richieste di quest'ultima, sui Sinistri che danno luogo alla Prestazione.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 10 Anticipi di denaro

Qualora l'Assicurato,

- a) in seguito a Furto oppure a guasto o danneggiamento dell'Imbarcazione;

oppure

- b) a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste

non possa provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano, la Struttura Organizzativa provvederà, a

titolo di anticipo:

- a) a pagare in nome e per conto dell'Assicurato le spese fino ad un importo massimo di Euro 500,00 complessive per Sinistro;
- b) al pagamento delle fatture, per conto dell'Assicurato, fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

La Prestazione non è operante:

- nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 11 Anticipo spese legali all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o minaccia di arresto all'estero in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'Imbarcazione:

- a) necessiti di assistenza legale;
- b) sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non possa provvedere immediatamente e direttamente;

la Struttura Organizzativa:

- a) metterà a disposizione dell'Assicurato stesso un legale anticipandone eventualmente l'onorario fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro a titolo di prestito gratuito e fino ad Euro 5.000,00 a titolo di anticipo;
- b) verserà all'estero la cauzione penale per conto dell'Assicurato, a titolo di anticipo, fino ad un massimo di Euro 3.500,00 per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

La Prestazione non è operante:

- nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 12 Interprete a disposizione all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di ricovero in Istituto di Cura per Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera o in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione in

cui sia coinvolta l'Imbarcazione, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete presso l'Istituto di Cura o a terra nel luogo di sosta dell'Imbarcazione.

La Società terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 13 Consulenze mediche

Qualora l'Assicurato, in caso di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, necessiti di una consulenza medica, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, tramite un collegamento telefonico diretto effettuato tra i medici della Struttura Organizzativa e l'Assicurato stesso o il medico che l'ha in cura sul posto, valuterà lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 14 Invio di un medico in Italia

Qualora l'Assicurato, in caso di Malattia o Infortunio occorsi durante la crociera, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, una volta accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati presso il porto di approdo.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 15 Spese d'albergo

Qualora l'Assicurato non possa dormire a bordo dell'Imbarcazione in caso di:

- a) Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera;
- b) Avaria dell'Imbarcazione, che resta immobilizzata per la riparazione per almeno una notte;

la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo nella località più vicina al luogo dell'Infortunio o Malattia o al porto di immobilizzo dell'Imbarcazione.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di Euro 120,00 per persona e per giorno con un limite di € 600,00 per Sinistro e per anno.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 16 Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.
Restano a carico dell'Assicurato le spese di soggiorno di familiare.
La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 17 **Trasferimento sanitario / trasferimento salma**

Qualora, in caso di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un Istituto di Cura meglio attrezzato in Italia, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. In caso di decesso, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà anche il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

In ogni caso, la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e i costi relativi all'eventuale recupero della salma.

Non danno luogo alla Prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le Malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 18 **Rientro con un accompagnatore assicurato**

Qualora, in caso di erogazione della Prestazione "Trasferimento sanitario", i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza di un medico o di un infermiere durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell'Assicurato fino al luogo di ricovero in Italia.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di soggiorno dell'accompagnatore.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 19 **Informazioni sulla degenza**

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera sia ricoverato sul luogo del Sinistro presso un Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa provvederà ad aggiornare i familiari a casa (in seguito a loro specifica richiesta) relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui è a conoscenza. La Prestazione è operante previa acquisizione della liberatoria firmata dall'Assicurato.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 20 **Trasmissione messaggi urgenti**

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro occorsi durante la crociera, necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la

Struttura Organizzativa provvederà all'invio di messaggi urgenti.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo.
La Struttura Organizzativa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.
La Prestazione non è operante per l'invio di messaggi rivolti a persone a bordo dell'Imbarcazione.
La Prestazione è fornita ad oltre 50 km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Articolo 21 Auto in sostituzione

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente da circolazione stradale, il veicolo che traina l'Imbarcazione su strada resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina con preventivo dettagliato secondo i Tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di categoria "C", sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie applicate dalla società di noleggio;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.

La Prestazione non è fornita nel caso in cui non sia disponibile una carta di credito o non sia possibile identificare un conducente con almeno 21 anni.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 km dal comune di Residenza dell'Assicurato.

Istruzioni in caso di Sinistro

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,

al numero Verde 800.181515
oppure al numero +39.015.2559790 nel caso si trovi all'estero

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare a Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI):

un fax al numero +39 015 255.96.04
oppure una mail all'indirizzo: assistenza@mapfre.com

Nel corso della navigazione, il collegamento con la Struttura Organizzativa può essere effettuato tramite le stazioni radio costiere utilizzando le frequenze VHF o HF sui canali prestabiliti e richiedendo il successivo collegamento telefonico con il numero sopra citato.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita

2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza
4. Luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di Sinistro.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Norme generali

- Ogni Prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione;
- La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo;
- La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso sarà tenuto a fornire integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della Prestazione.
- La Società non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questo Polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro.
- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;
- I Massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge;
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative alla Polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste,

esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione;

- Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni di legge;

Estensione territoriale

Tutte le Prestazioni vengono fornite entro i confini delle coste del Mar Mediterraneo e delle acque interne, laghi e corsi d'acqua dolce italiani.

Esclusioni

Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole Prestazioni, tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) gare motonautiche e relative prove e allenamenti;
- b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) dolo dell'Assicurato;
- e) suicidio o tentato suicidio;
- f) Malattie nervose e mentali, le Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; Malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti); Malattie e Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- g) l'espianto e/o il trapianto di organi.

La copertura non opera inoltre in caso:

- di rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiareassicuri.it.

Le Prestazioni non sono dovute per le Imbarcazioni che l'Assicurato sottopone ad uso improprio.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Allegato 1:

Cosa fare subito dopo un Sinistro

.....

Per offrirVi un servizio tempestivo in caso di Sinistro nella pagina seguente Vi forniamo una scheda (vedi artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione) da compilare in tutte le sue parti e da inviare all'Intermediario assicurativo.

Intermediario assicurativo Spett.le Sig.
Fax:

DA: Tel.
(Assicurato) Sig. Fax
(Persona da contattare)

Denuncia Sinistro: Accaduto il Polizza Permare n°

All'Imbarcazione assicurata denominata

Luogo del Sinistro

Durante: la navigazione la giacenza in acqua o a terra

Con la presente denunciemo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale:

Urto e collisione	Incaglio	Affondamento/sommersione	Incendio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Furto e/o Rapina	Cattivi tempi	Atti Vandalici	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In allegato Vi trasmettiamo: Copia Denuncia alle Autorità

Copia del reclamo inoltrato ed eventuali terzi responsabili del Sinistro

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del Sinistro:

.....
.....
.....

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali di Polizza teniamo l'Imbarcazione a Vostra disposizione per gli accertamenti peritali.

L'Imbarcazione è visibile presso:

.....

Cordiali saluti.

Firma

.....



Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

04.2021 - P.2110

